



REIC839008 - A4BE730 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006724 - 30/04/2025 - VI.2 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO "BISMANTOVA" CASTELNOVO NE' MONTI

Via U. Sozzi, 1 – 42035 CASTELNOVO NE' MONTI

Tel: 0522/812342-E.Mail: reic839008@istruzione.it – reic839008@pec.istruzione.it

C. F. 80015470356

sito WEB: WWW.ICCASTELNOVOMONTI.EDU.IT

CIG: B6AE980846

All' Albo on-Line

Al sito web sezione Amministrazione trasparente

OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE CONTRARRE ODA MEPA 8523577 per "Rinnovo abbonamento software Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo per l'a.s. 2025/2026, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO l'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/04/94;

VISTO la Legge. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*»;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge del 06/01/2003 n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTO l'art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 150/2009, modificato con D.Lgs. n. 33/2013 artt. 18 e 19 (Obblighi di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni);

VISTA la Legge del 13/07/2015 n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;

CONSIDERATO in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste";

VISTA la Legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (decreto semplificazioni);

VISTA la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis;

VISTO il Regolamento interno per l'attività negoziale predisposto dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 e sulla base di quanto contenuto nel D.Lgs. 36/2023, deliberato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 107 del 31/10/2023;

VISTO il PTOF di Istituto triennio 2022/2025;

VISTA la delibera n.10 del Collegio Docenti Unitario del 30/10/2024 di approvazione dell'aggiornamento del PTOF per l'a.s. 2024/2025;

Firmato digitalmente da Dott.ssa Giuseppina Gentili Dirigente Scolastico



VISTA la delibera n.163 del Consiglio di Istituto del 05/11/2024 di approvazione dell'aggiornamento del PTOF per l'a.s. 2024/2025;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale e.f. 2025 - delibera n. 168 del 20/11/2024;

VISTA la delibera dal CDI in data 18/12/2023 n. 111 di non adozione della programmazione triennale 2024-2026 degli acquisti di forniture, come da determina dirigenziale prot. n. 0014298/VI3 del 19/12/2023;

VISTO il D.Lgs. n.36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO l'art. 17 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 c.1 secondo il quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. c.2) In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.";

VISTO che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2023/2495 della Commissione del 15/11/2023, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione, applicativo a decorrere dal 1° gennaio 2024, e in specifico alla lettera b), «140 000 EUR» è sostituito da «143 000 EUR»;

VISTO l'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 che prevede per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26 del suddetto D.Lgs.;

VISTO il comunicato ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che fornisce indicazioni dettagliate relativamente all'avvio del processo di digitalizzazione a partire dal 01/01/2024;

VISTO il Comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024 riguardante le "Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro effettuabili sulla PCP (Piattaforma Contratti Pubblici) fino al 30/09/2024, che riporta "tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione";

CONSIDERATO il Comunicato del Presidente ANAC del 28 giugno 2024 "Adozione del provvedimento di proroga di alcuni adempimenti previsti con Delibera n.582 del 13/12/2023 e con Comunicato del Presidente del 10/01/2024" che proroga fino al 31 dicembre 2024 la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità in riferimento agli acquisti indicati nel suddetto Comunicato;

VISTA la nota che ANAC ha pubblicato sul proprio sito in data 31/12/2024, che recita "Per affidamenti fino a 5.000 euro, proroga di utilizzo dell'interfaccia Anac fino al 30 giugno 2025";

CONSIDERATO ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il Correttivo del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 209 del 31.12.2024) entrato in vigore il giorno il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (31.12.2024);



RILEVATO che l'importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall'Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 *"determinazione ... dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico ... affidamenti di lavori, servizi e forniture ... superiore a 10.000,00 euro"*;

CONSIDERATO che l'istituzione scolastica Istituto Comprensivo "Bismantova" è stazione appaltante non qualificata ai sensi dell'art. 63 del d.lgs 36/2023;

VISTO l'art. 48, comma 3, del Decreto Legislativo n. 36/2023, il quale prevede che *«Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa»*;

VISTO l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;

VISTO quanto previsto dall'art. 1 commi da 494 a 517 della L. n. 208/2015 in materia di acquisti nella pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che quanto oggetto della presente decisione a contrarre non può essere acquisito mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP in quanto non ci sono convenzioni attive che soddisfino in pieno le necessità della scuola in merito al servizio da acquistare e/o con le caratteristiche di interesse della scuola, tenuto conto della quantità e della qualità del servizio richiesto, dei tempi di consegna e che pertanto è possibile procedere in modo autonomo (vedi schermata convenzioni consip attive);

DATO ATTO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell'articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per l'acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;

DATO ATTO che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;

VISTO l'art. 15 del D.lgs 36/2023, secondo il quale *"Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice."*;

VISTO l'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che *«Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni»*;

VISTO l'art. 16 del D.Lg.s 36/2023 "Conflitto di interessi", riferito alla figura del RUP;

RITENUTO che la Dott.ssa Giuseppina Gentili, Dirigente Scolastica dell'I.C. Bismantova, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023;

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs 36/2023;

CONSIDERATO che la Dott.ssa Giuseppina Gentili, in relazione alla procedura oggetto del presente provvedimento, ha sottoscritto la dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità, inconfirmità,



conflitto di interessi ed obblighi di astensione, assunta agli atti con prot. n. 0006722/VII.3 del 30/04/2025;

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla normativa vigente;

VISTA la necessità di rinnovare per il periodo 01/09/2025 – 31/08/2026 il software gestionale "NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO";

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è quello di garantire continuità nell'utilizzo del servizio in essere per la gestione amministrativa degli atti;

RILEVATA l'esigenza di avviare, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione del servizio in oggetto utilizzando la procedura di affidamento diretto art. 50 comma 1, lett b) del D.lgs. n. 36 del 2023;

CONSIDERATO che l'appalto oggetto del presente provvedimento è inferiore ai € 5.000,00;

VISTO l'art. 49 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 che consente di derogare al principio di rotazione nei casi specificati ai commi 4-5-6 e, in particolare, il comma 6 che recita "È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

CONSIDERATO che la stazione appaltante ha consultato il contraente uscente trattandosi di affidamento inferiore ai 5.000,00 €, in quanto emerge la qualificazione dell'operatore dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, fornendo assistenza tecnica e supporto in tempo reale, risoluzione dei problemi in tempi strettissimi e che l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

CONSIDERATO l'importo di spesa modico stimato per la fornitura in oggetto, anche in riferimento al regolamento di contabilità dell'amministrazione;

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00);

CONSIDERATO che l'OE è presente sul MEPA;

VISTO il preventivo relativo al rinnovo software "Nuvola Area alunni e registro elettronico" per il periodo dal 01/09/2025 31/08/2026 dell'OE assunto agli atti con protocollo n. 0006523/VI.2 del 28/04/2025;

VISTO l'ordine diretto MePA (ODA) n. 8523577;

TENUTO CONTO che l'importo del presente appalto è inferiore ad € 40.000,00 e, pertanto, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 36/2023 l'operatore economico affidatario **MADISOFT SPA – Via G. Falcone, 5 – Casette Verdini – Pollenza (MC), C.F./P.IVA 01818840439** attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

VISTO quanto previsto all'art. 52 del D.Lgs 36/2023 "Controllo sul possesso dei requisiti":

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.;

RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell'esito delle risposte alle verifiche rispetto alle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs 36/2023 in capo all'operatore economico;

CONSIDERATO che questa stazione appaltante ha proceduto ad effettuare i controlli previsti dalla normativa vigente in rapporto al valore della spesa e alla forma giuridica dell'Operatore economico su quanto da esso autodichiarato;

CONSIDERATO che il possesso dei requisiti dovrà perdurare per tutta la durata della procedura e fino all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità;



TENUTO CONTO che per espressa previsione degli articoli 18, comma 3, lett. d), e 55, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

TENUTO CONTO in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; e che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse, della comprovata solidità dell'OE e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

FERMO RESTANDO che l'art. 11 del D.Lgs 36/2023 prevede che al personale impiegato dall'operatore economico nella fornitura oggetto del presente provvedimento, sia applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

RICHIAMATO l'Allegato II.1 al codice dei contratti, afferente a "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";

VALUTATO di non procedere alla richiesta della garanzia definitiva, ai sensi degli artt.53 c.4 e 117 c.14 del D.Lgs. 36/2023 in quanto:

- l'operatore economico risulta essere di comprovata solidità e l'importo risibile;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

DATO ATTO che il RUP ha provveduto all'acquisizione del CIG, in sede di esame dell'offerta, secondo le modalità stabilite dalla Delibera A.N.A.C. n. 582 del 13 dicembre 2023;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023 e all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, secondo cui gli atti relativi alle procedure di affidamento sono oggetto di pubblicazione obbligatoria;

VISTO altresì, l'art. 28, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, in base al quale «Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 [...]»;

VISTA inoltre, la Delibera adottata da ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata e integrata dalla successiva Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, recante «Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 3, commi 3.2 e 3.3, della predetta Delibera «3.2 La trasmissione dei dati alla BDNCP è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice secondo le modalità previste nel provvedimento di cui all'art. 23 del codice. Ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP per il tramite della PCP. 3.3 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottato da ANAC ai sensi dell'art. 23 del



codice. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante....»;

VISTO l'Allegato 1 alla Delibera A.N.A.C. n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata dalla successiva Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, € 1.939,80 (millenovecentotrentanove/80) di cui € 1.590,00 (millecinquecentonovanta/00) di imponibile ed € 349,80 (trecentoquarantanove/80) di IVA, trovano copertura nell'apposita scheda finanziaria nel Programma annuale per l'anno 2025;

tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 17 e 50 del D. lgs. n. 36/2023 e nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DECIDE

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, **ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023** l'affidamento diretto dell'acquisto di quanto oggetto della presente decisione a contrarre all'operatore economico **MADISOFT SPA – Via G. Falcone, 5 – Casette Verdini – Pollenza (MC), C.F./P.IVA 01818840439 per un importo complessivo pari ad € 1.939,80 IVA compresa** (imponibile € 1.590,00 + IVA € 349,80) tramite ODA MEPA n. 8523577;
- di effettuare i controlli previsti dalla normativa sulle autodichiarazioni e i documenti presentati dalla summenzionata ditta. La regolarità della documentazione dovrà mantenersi tale per tutta la durata del rapporto contrattuale;
- di rescindere il contratto nell'eventualità che gli stessi producessero esito negativo;
- di effettuare le comunicazioni relative al presente affidamento, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 36/2023;
- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- di autorizzare la spesa complessiva max di **€ 1.939,80 IVA compresa (imponibile € 1.590,00 + IVA € 349,80)** da imputare a valere sull'esercizio finanziario 2025 alla scheda finanziaria denominata **A.1.1 "Funzionamento generale e decoro della scuola"** che presenta la necessaria copertura finanziaria;
- di nominare il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Gentili quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 114, comma 7 del D.Lgs 36/2023 e del D.M. 49/2018;
- che il Responsabile del Trattamento dei Dati è l'Istituto Comprensivo "Bismantova" nelle norme del regolamento Privacy UE 679/2016;
- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione «Amministrazione Trasparente», ai sensi dell'art. 3, comma 3.4, e dell'Allegato 1 della Delibera A.N.A.C. n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata dalla successiva Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppina Gentili